

REGOLAMENTO (CE) N. 1371/1999 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 1999

recante deroga al regolamento (CE) n. 762/94 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 762/94 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1981/98 ⁽⁴⁾, stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione e prevede, in particolare, che le superfici ritirate dalla produzione devono rimanere a riposo almeno fino al 31 agosto e, salvo disposizione contraria, non devono essere destinate né a produzioni agricole né a utilizzazioni a scopo di lucro;
- (2) considerando che nel corso del mese di maggio 1999 alcune regioni della Comunità sono state colpite da eccezionali inondazioni; che questo crea difficoltà per il pascolo del bestiame nelle zone abituali; che è quindi opportuno trovare temporaneamente soluzioni alternative per ospitare e nutrire il bestiame; che si potrebbe ovviare a tali difficoltà grazie al ricorso alle superfici ritirate dalla produzione nel quadro del regime succitato; che è tuttavia opportuno prevedere misure intese a garantire che tali superfici vengano utilizzate senza fini di lucro;

(3) considerando che è quindi necessario prevedere una deroga al regolamento (CE) n. 762/94;

(4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1999/2000, in deroga all'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 762/94, le superfici dichiarate a riposo possono essere utilizzate dal 15 maggio al 15 luglio 1999 per ospitare e nutrire il bestiame nelle regioni indicate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Gli Stati membri interessati adottano le misure necessarie a garantire che gli allevatori delle regioni suddette mettano a disposizione senza fini di lucro le terre ritirate dalla produzione da utilizzare per il pascolo del bestiame.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 15 maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 90 del 7.4.1994, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 256 del 18.9.1998, pag. 8.